DM 20 MAGGIO 2019 n. 244

LINEE GUIDA APPLICATIVE

1.Il decreto ministeriale n. 244

Il testo del DM è stato firmato il 20 maggio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, ai sensi della L. 110/2014, sentito il MIUR, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative e nel rispetto della normativa UE.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza asset.html 1031915943.html

Si suddivide in 12 articoli e 7 allegati relativi alle 7 professioni non regolamentate citate nell'articolo 9bis del Dlgs 42/2004:

- 1. Archeologo
- 2. Archivista
- 3. Bibliotecario
- 4. Demoetnoantropologo
- 5. Antropologo fisico
- 6. Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali
- Storico dell'arte



2.Il decreto ministeriale n. 244

Per tali professioni, differentemente dalle professioni di restauratore di beni culturali (http://dger.beniculturali.it/professioni/restauratori-di-beni-culturali/)

e tecnico del restauro di beni culturali,

(http://dger.beniculturali.it/professioni/tecnici-del-restauro-di-beni-culturali/)

la mancata iscrizione in elenco <u>non</u> preclude la possibilità di esercitare la professione.

Ciascuna professione si articola in tre fasce (in ordine crescente III, II e I fascia) corrispondenti rispettivamente ai livelli europei EQF (european Qualification Framework) 6, 7, 8, alle quali si accede in relazione al titolo di studio posseduto (triennale, specialistica/magistrale/diploma di laurea vecchio ordinamento, titolo post lauream) e all'attività lavorativa svolta.

Ciascun profilo si articola in tre sezioni comprendenti

- → attività caratterizzanti
- → competenze, abilità e conoscenze associate all'attività professionale
- → requisiti di accesso



3.Il decreto ministeriale n. 244

La Direzione generale Educazione e ricerca entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto deve

- redigere e pubblicare i bandi <u>permanenti</u> per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei sette profili contenenti la tempistica e tutte le informazioni necessarie alla iscrizione su un'apposita piattaforma informatica;
- nominare la commissione di verifica prevista dall'articolo 7;
- 3. nominare la commissione consultiva prevista dall'articolo 10.





ARTICOLO 1:

Elenchi nazionali dei professionisti

- → disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte
- ciascuno dei profili professionali, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, ai livelli EQF 8, 7 e 6.



ARTICOLO 2:

Pubblicazione dei bandi permanenti

- → La Direzione generale Educazione e ricerca
- entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto deve
- redigere e pubblicare i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei sette profili



ARTICOLO 3:

Requisiti per l'iscrizione

- → Si possono iscrivere:
- cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia di interesse, anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege
- i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione



ARTICOLO 4:

Procedura di iscrizione

- → Gli interessati
- si iscrivono in via telematica sulla piattaforma predisposta dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, compilando il modulo riferito al profilo (o ai profili, se in possesso dei requisiti) e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto secondo le modalità che saranno indicate nei bandi permanenti relativi a ciascun profilo



ARTICOLO 5:

Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

compete alle Università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e dovrà essere documentato a cura del richiedente

il riconoscimento dell'esperienza professionale conseguita all'estero

- → dovrà essere certificata e/o vidimata da Ente Pubblico o di Ricerca
- → per la verifica da parte della Commissione



ARTICOLO 6:

Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi

- → l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata è svolto dalla Commissione (cfr. art. 7), anche dopo l'inserimento in elenco
- possono essere richieste dalla Direzione Generale integrazioni documentali, da fornire entro 30 giorni, pena cancellazione dall'elenco o iscrizione a una fascia inferiore



ARTICOLO 7:

Commissione di verifica

Il Direttore Generale competente, **entro 90 giorni dalla pubblicazione** del decreto sulla Gazzetta Ufficiale nomina la Commissione di verifica

- → Composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo individuato, scelti tra il personale del Ministero
- → La Commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attività, almeno ogni mese e non comporta oneri per l'Amministrazione



ARTICOLO 8:

Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta

- → Gli elenchi, suddivisi nelle rispettive fasce, sono **pubblici e consultabili** nel sito internet istituzionale del Ministero
- → La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi e della documentazione prodotta
- → Le associazioni riconosciute ai sensi della legge 4/2013 conservano copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli



ARTICOLO 9:

Specificità degli elenchi

- → Gli elenchi non costituiscono albo professionale
- l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione
- l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.



ARTICOLO 10:

Commissione consultiva

Nominata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto dal Direttore Generale; svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del Decreto è composta

- → da un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente,
- → un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e



ARTICOLO 10:

Commissione consultiva

- → un rappresentante per ciascuno dei profili tra le associazioni professionali di cui alla L. 4/2013 se esistenti, o in assenza un esperto di chiara fama sulla materia designato dal Direttore Generale competente
- i riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo



ARTICOLO 11:

Trattamento di dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs.

n. 101 del 10 agosto 2018 i dati personali sono raccolti presso il Ministero e sono utilizzati solo per le finalità di gestione degli elenchi; i candidati potranno o meno autorizzare la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi, almeno di quelli essenziali; il responsabile del trattamento dei dati e il Direttore Generale competente e possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati (RDP) del MiBAC all'indirizzo rpd@beniculturali.it per esercitare i propri diritti



ARTICOLO 12:

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è **indicato**, **per ciascun profilo professionale** e concorso, nel rispettivo bando